



REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO "LIBERO LIBERATI"

PREMESSA

- Per "stadio" si intende l'intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà e l'area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club.
- Per "club" si intende l'organizzatore dell'evento.
- Per "evento" si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

L'accesso e la permanenza nello stadio in occasione dell'evento comporta l'accettazione del presente regolamento.

Il rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dal Club e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO).

L'accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d'accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa vigente in materia. Il titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.

Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido da esibire, a richiesta del personale preposto, per la verifica della corrispondenza tra il titolare del tagliando e il possesso dello stesso. Per i minorenni, purché accompagnati da persona maggiorenne, è sufficiente l'esibizione della tessera sanitaria/codice fiscale fino al compimento del 14° anno di età.

L'accesso non è in alcun modo consentito a persone nei cui confronti è stato emesso divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO).

L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature elettroniche.

Per l'accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all'interno dell'impianto sportivo sarà obbligatorio indossare mascherine protettive, occupare il posto a sedere assegnatoli rispettando le indicazioni sul distanziamento sociale e dovrà rispettare tutte le disposizioni che saranno indicate dal DCPM vigente inerente alle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e si impegna a non occupare posti differenti, anche se non utilizzati, ed a non spostarsi in un settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l'ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi e l'accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.

Lo spettatore accetta il servizio di stewarding e le sue modalità di svolgimento così come previste dalla normativa vigente in materia. In particolare accetta le attività poste in essere nel prefiltraggio e filtraggio, con particolare riferimento al controllo finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti e sostanze illecite, proibite e pericolose, attraverso il sommario controllo della persona e delle borse od oggetti portati al seguito. Ai sensi della richiamata normativa lo steward potrà procedere al controllo con metal detector. **Il rifiuto al controllo viene considerato una mancata accettazione al presente regolamento.**

Annullamento – differimento dell'Evento

Data e ora dell'evento potranno essere modificate per disposizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.

In caso di evento differito o annullato, l'eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni vigenti in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest'ultimo.

Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

DIVIETI

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna E' VIETATO:

1. introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista;
2. la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine; è consentita la commercializzazione di bevande solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o di carta;
3. introdurre nello stadio ombrelli, ad eccezione degli ombrelli piccoli privi di punta;
4. introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta;
5. introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità introduzione ed esposizione dallo stesso indicate; nel limite stabilito dalla società sportiva, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, nei termini previsti, un'apposita istanza alla società che organizza l'incontro, l'istanza sarà sottoposta al preventivo parere del Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS); parimenti, previa detta

autorizzazione, sarà possibile introdurre tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafoni, trombe, ecc.). Gli striscioni esposti al I livello e II livello dovranno essere rimossi alla fine della gara aspettando di non avere pubblico sottostante mentre per gli striscioni esposti all'interno del campo potranno essere rimossi a fine gara, senza presenza di giocatori sul terreno di gioco, e comunque sempre previa autorizzazione del personale addetto che vigilerà sulle persone che accedono al campo; in riferimento ai tamburi ed ai megafoni, si specifica che:

- i tamburi “**ad una sola battuta**” presentano una sola superficie utile (e non una sola bacchetta);
 - non possono essere installate strutture apposite per il posizionamento dei tifosi detentori del megafono e del tamburo;
 - è **vietata** e sanzionata qualsiasi forma di **arrampicamento in balaustra**, in particolare per dirigere i cori con il megafono ed i tamburi.
6. introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
 7. esporre, materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga;
 8. arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio;
 9. sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale ed ogni altra via di fuga;
 10. ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui alla normativa vigente in materia di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione, l'odio o la violenza per motivi razziali etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive;
 11. introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5° salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
 12. organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle espressamente autorizzate;
 13. accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 14. fumare su tutte le gradinate dello stadio;
 15. danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dello stadio;
 16. introdurre pettorine o indumenti di colore o foggia uguale o simile a quelli utilizzati da steward e altri addetti ai lavori;
 17. introdurre animali di qualsiasi specie;
 18. introdurre passeggini in settori diversi dalla parte alta del parterre “Tribuna Valle Santa”, ove sono presenti tornello e rampa per disabili; sarà possibile di introdurre, anche negli altri settori, solo portenfant ti tipo “ovetto” privi di ruote.

AVVERTENZE

Comportamenti che configurano reati

Si evidenzia che i seguenti comportamenti, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa in quanto costituenti violazione del presente regolamento d'uso, integrano anche fattispecie di reato punibili con l'arresto o la reclusione e il divieto di accesso negli stadi:

- travisamento;
- possesso di armi proprie o improprie;
- possesso, lancio o utilizzo di materiale pericoloso e artifici pirotecnici o fumogeni;
- ostentazione di simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi;
- incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche;
- effettuazione di cori volgari e/o razzisti, esposizione di scritte o striscioni volgari e/o razzisti;
- lancio di oggetti;
- scavalco di separatori;
- invasione di campo.

Motivi di interdizione all'accesso e/o di espulsione dallo stadio e/o di denuncia

L'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre;

a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme su cui sopra.

Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali nello stadio, nell'area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all'Autorità e potrà essere passibile di diffida all'accesso dello stadio per tutti i futuri eventi.

Videosorveglianza e trattamento dei dati

Lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato sia all'interno che all'esterno dell'impianto. La registrazione è effettuata dall'apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie.

I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l'adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Professionisti e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria.

I dati non utilizzati a norma di quanto sopra specificato sono cancellati trascorsi i tempi di legge.

Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2005, dal club, come sopra indicato, titolare del trattamento.

“Il rifiuto al controllo al filtraggio dello stadio viene considerato una mancata accettazione del presente regolamento cui comporta l'allontanamento dallo stadio e la risoluzione del contratto di prestazione”.

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti ad uscite di nuove leggi e/o decreti, o regolamenti dettati anche dalle Leghe Professionisti.

**Modello di organizzazione,
gestione e controllo e Codice Etico
della Ternana Calcio S.p.A.**



***CODICE ETICO PER
L'ACCESSO ALLO
STADIO "L. LIBERATI"
DI TERNI***

Sommario

1. Premessa
2. Principi etici e regolamentari per l'accesso allo Stadio "L. Liberati" di Terni
3. Ulteriori doveri degli Utenti in caso di comportamenti discriminatori e/o razzisti
4. Sanzioni e benefit
5. Procedura accertamento ed irrogazione sanzioni e benefit
6. Reclami e contestazioni
7. Entrata in vigore e pubblicità
8. Soggetto responsabile per l'adozione ed applicazione del Codice
9. Appendice normativa emergenziale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Premessa

Il presente Codice nasce dalla necessità di adeguarsi alla normativa della Federazione Italiana Giuoco Calcio introdotta con il Comunicato Ufficiale N. 15 – Commissario Straordinario del 7 marzo 2018, in attuazione al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 4 agosto 2017 tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dello Sport, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la Federazione Italiana Giuoco Calcio con le Leghe Professionistiche e le altre componenti federali, che ha previsto originariamente l’introduzione all’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva previgente del comma 10 che imponeva alle società professionistiche di adottare un codice di regolamentazione per la cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive che preveda necessariamente il rispetto dei valori fondamentali dello sport ed il contrasto ad ogni forma di violenza, subordini l’acquisizione dei titoli di accesso all’accettazione del presente Codice che deve, infine, prevedere in caso di violazione l’applicazione di misure sanzionatorie nei confronti degli utenti che, tenuto conto della gravità dei fatti, possono comportare limitazione all’utilizzo ed all’acquisto dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive organizzate dalla Ternana Calcio S.p.A., prescrizioni queste ultime riportate anche all’art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva vigente pubblicato sul C.U. N. 139/A del 17 giugno 2019.

Con tale Codice è stato attuato un percorso di autoregolamentazione nei rapporti tra società e sostenitori per la realizzazione del c.d. “gradimento del tifoso” nelle manifestazioni sportive e la Ternana Calcio S.p.A. ha intrapreso tale percorso nel rispetto delle normative federali e nazionali in materia cercando di esaltare il rapporto di fiducia con i propri sostenitori che se da una parte devono essere sanzionati per condotte non conformi al presente Codice, dall’altra riteniamo che debbano essere premiati qualora siano protagonisti di condotte lodevoli che esaltino i valori dello sport.

2. Principi etici e regolamentari per l'accesso allo Stadio "L. Liberati" di Terni

2.a) Chiunque intenda acquistare titoli di accesso (biglietti ed abbonamenti) alle manifestazioni sportive organizzate dalla Ternana Calcio S.p.A. presso lo Stadio "L. Liberati" di Terni od altro impianto a seguito di decisioni degli Organi federali e/o di Pubblica Sicurezza, e chiunque intenda sottoscrivere una carta di fidelizzazione con la Ternana Calcio S.p.A. (di seguito "*Utenti*") deve accettare tacitamente tutti i principi e le prescrizioni riportate nel presente Codice.

2.b) Tutti gli Utenti identificati al punto precedente 2.a) con l'acquisto dei titoli di accesso e/o la sottoscrizione di una carta di fidelizzazione si obbligano in tutte le manifestazioni sportive organizzate dalla Ternana Calcio S.p.A. alle quali abbiano titolo di partecipare ad avere una condotta conforme ai seguenti valori etici e norme di comportamento:

- rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità;
- promuovere e divulgare i valori ed i principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza;
- tenere una condotta morale e sportiva che non arrechi, né all'interno né al di fuori dello stadio, discredito, nocimento e danno alla Ternana Calcio S.p.A.;
- rispetto delle norme generali di comportamento, dei divieti e delle avvertenze contenute nel Regolamento d'Uso dello Stadio "L. Liberati" di Terni che costituisce parte integrante del presente Codice;
- rispetto delle procedure e dei provvedimenti emanati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di esposizione ed uso all'interno dello Stadio "L. Liberati" di Terni di striscioni, bandiere, tamburi, megafoni e coreografie;

- rispetto delle Autorità statali, governative e di Pubblica Sicurezza e delle leggi da esse emanate per contrastare i fenomeni di violenza connessi alle competizioni sportive e dei provvedimenti da queste assunte in attuazione della legge.

3. Ulteriori doveri degli Utenti in caso di comportamenti discriminatori e/o razzisti

Gli Utenti devono segnalare ai preposti della Società presso lo Stadio “L. Liberati” di Terni in occasione delle gare ufficiali della Ternana Calcio S.p.A., quali il Responsabile ed i Vice Responsabili della Sicurezza e il Supporter Liaison Officer (SLO), ogni comportamento da loro percepito come discriminatorio o razzista posto in essere da altri Utenti presenti allo Stadio posto in violazione delle norme di natura ordinaria e sportiva espressamente previste dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.

In particolare costituisce comportamento discriminatorio e razzista ogni condotta che direttamente o indirettamente comporta offesa, denigrazione o insulto, per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale, ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori e razzisti.

Gli Utenti assolutamente non possono introdurre o esibire all’interno dello stadio disegni, scritti, simboli, emblemi o simili recanti espressioni di discriminazione o razzismo.

La Società prima dell’inizio di ogni gara invita i sostenitori ad osservare rigorosamente le normative riguardanti i comportamenti discriminatori e razzisti con la diffusione del seguente messaggio audio il cui testo viene integralmente riprodotto:

“LA TERNANA CALCIO SPA NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI ANTIVIOLENZA INFORMA LA PROPRIA TIFOSERIA CHE LE SOCIETA’ RISPONDONO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA DEL COMPORTAMENTO DEI PROPRI SOSTENITORI PER FATTI VIOLENTI ANCHE SE COMMESSI FUORI DALLO STADIO PENA LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO. SI PRECISA INOLTRE CHE

SECONDO LA NUOVA NORMATIVA L'ARBITRO HA FACOLTA' DI ASTENERSI DALL'INIZIARE O DAL FAR PORSEGUIRE LA GARA QUANDO SI VERIFICHINO FATTI O SITUAZIONI CHE A SUO GIUDIZIO APPAIANO PREGIUDIZIEVOLI DELLA INCOLUMITA' PROPRIA, DEI PROPRI ASSISTENTI O DEI CALCIATORI, OPPURE TALI DA NON CONSENTIRGLI DI DIRIGERE LA GARA STESSA IN PIENA INDIPENDENZA DI GIUDIZIO ANCHE AL SEGUITO DEL LANCIO DI OGGETTI, DELL'USO DI MATERIALE PIROTECNICO DI QUALSIASI GENERE, O DI STRUMENTI ED OGGETTI COMUNQUE IDONEI AD OFFENDERE. L'EVENTUALE SOSPENSIONE PUO' COMPORTARE LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI ZERO A TRE. PERTANTO SI INVITANO I TIFOSI ROSSOVERDI A MANTENERE UN COMPORTAMENTO LEALE, CORRETTO E SPORTIVO EVITANDO L'ESPOSIZIONE DI STRISCIONI, SCRITTE, SIMBOLI, CORI O GRIDA ED OGNI ALTRA MANIFESTAZIONE ESPRESSIONE DI VIOLENZA O DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE O TERRITORIALE. SI INVITA ALTRESI' LA TIFOSERIA AD EVITARE NEL MODO PIU' ASSOLUTO L'ACCENZIONE ED IL LANCIO DI FUMOGENI, BENGALA E SIMILI CHE OLTRE A CREARE PERICOLO PER L'INCOLUMITA' ALLE PERSONE COSTITUISCONO MOTIVO DI IRROGAZIONE DI PESANTI SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'. SI INVITANO ALTRESI' I TIFOSI ROSSOVERSI AL RISPETTO DEL CODICE ETICO PER L'ACCESSO ALLO STADIO LIBERO LIBERATI ADOTTATO DALLA SOCIETA' ED IN PARTICOLARE A SEGNALARE AL RESPONSABILE E VICE RESPONSABILI DELLA SICUREZZA E SLO OGNI COMPORTAMENTO DA LORO PERCEPITO COME DISCRIMINATORIO O RAZZISTA POSTO IN ESSERE DA ALTRE PERSONE PRESENTI ALL'INTERNO DELLO STADIO"

4. Sanzioni e benefit

4.a) Sanzioni

La violazione di una o più norme di comportamento e/o valori etici indicati ai precedenti punti 2 e 3 da parte degli Utenti comporta l'applicazione all'Utente identificato con la procedura descritta al seguente punto 5 di una o più delle seguenti sanzioni:

- I. ammonizione;
- II. richiamo con diffida;

- III. sospensione temporanea del titolo di accesso;
- IV. divieto di acquisizione di nuovi titoli di accesso per una o più gare;
- V. ritiro definitivo del titolo di accesso.

Le suddette sanzioni saranno irrogate tenendo conto della natura e gravità dei fatti, della recidiva e di ogni altra circostanza aggravante e/o attenuante acquisita e risultante agli atti del procedimento compreso il comportamento successivo ai fatti dell'Utente che sostanzialmente un ravvedimento operoso, ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in danno della Ternana Calcio S.p.A., ivi compresa l'ammissione di responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato.

Sarà altresì valutato il ruolo tenuto dall'Utente nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero partecipante.

Le suddette sanzioni possono essere applicate anche nei confronti di minorenni purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore sia destinatario di uno dei suddetti provvedimenti inibitori può essere accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

In caso di provvedimento inibitorio è ammessa la cessione del titolo di accesso a terzi ove questi abbiano i requisiti per usufruirne.

L'applicazione dei suddetti provvedimenti inibitori non pregiudica in ogni caso il diritto della società ad agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.

4.b) Benefit

L'accertamento di condotte degli Utenti che si contraddistinguono per correttezza, valore morale ed etico verranno segnalate con la stessa procedura prevista per le violazioni del presente Codice e saranno premiate con uno dei seguenti benefit:

- I. omaggio di gadget ufficiale della Ternana Calcio S.p.A.;
- II. omaggio di titolo di accesso ad una o più gare della Ternana Calcio S.p.A.
- III. menzione del fatto e del nome dell'autore, previo rilascio di consenso scritto, sul sito ufficiale della Ternana Calcio S.p.A.;
- IV. abbonamento omaggio per le gare della Ternana Calcio S.p.A.

I suddetti benefit saranno assegnati tenendo conto della natura dei fatti accertati e della loro straordinarietà rispetto a condotte seppur lodevoli ma che rientrano nelle condotte ordinarie di vita che devono essere alla base del vivere quotidiano e della pacifica convivenza tra individui.

5. Procedura accertamento ed irrogazione sanzioni e benefit

5.a) L'individuazione degli Utenti sia all'interno dello Stadio "L. Liberati" di Terni che nelle zone limitrofe nelle quali sono operanti gli steward avverrà nei limiti consentiti dalla Legge attraverso il riconoscimento operato con il titolo d'ingresso, l'abbonamento, la carta di fidelizzazione in possesso dell'Utente e la conoscenza personale da parte degli addetti al servizio di sicurezza (Steward, Responsabile della Sicurezza e Vice Responsabili della Sicurezza) e del Supporter Liaison Officer della Ternana Calcio S.p.A.

Nei limiti consentiti dalla Legge l'individuazione degli Utenti potrà avvenire anche attraverso l'Autorità di Pubblica Sicurezza anche con l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, l'utilizzo delle immagini diffuse dai social network da cui sia possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile ed altre fonti aperte in caso di fatti pubblicamente accertati.

5.b) Al termine di ogni gara dovranno essere annotate in un verbale tutte le condotte rilevanti per il presente Codice accertare prima, durante e dopo la gara con l'indicazione dell'Utente/i

individuato/i e gli eventuali provvedimenti dell'ammonizione irrogati con le modalità descritte al seguente punto 5.c).

Il suddetto verbale firmato dal Responsabile della Sicurezza e/o da uno dei Vice Responsabili per la Sicurezza dovrà essere trasmesso entro due giorni successivi alla gara all'Organismo di Vigilanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Ternana Calcio S.p.A. che nel termine di due giorni successivi al ricevimento del verbale dovrà redigere un parere motivato non vincolante per il Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza della Società nel quale dovranno essere indicate le sanzioni e/o benefit che si ritiene congruo applicare agli Utenti identificati.

Qualora sia stato possibile indicare solo i fatti e non identificare gli Utenti autori degli stessi, l'Organismo di Vigilanza potrà sospendere la procedura e richiedere al Responsabile della Sicurezza, Vice Responsabile della Sicurezza ed al Supporter Liaison Officer della Ternana Calcio S.p.A. nuovi accertamenti che dovranno terminare in ogni caso entro trenta giorni decorrenti dalla data di disputa della gara dove sono state segnalate condotte rilevanti per il presente Codice, con la conseguenza che se entro il suddetto termine non viene identificato e comunicato all'Organismo di Vigilanza l'autore dei fatti segnalati la procedura si estingue.

5.c) Il Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza della Ternana Calcio S.p.A. entro il termine di tre giorni successivi al ricevimento del parere motivato da parte dell'Organismo di Vigilanza dovrà, a sua insindacabile scelta, emanare il provvedimento sanzionatorio o di benefit nei confronti degli Utenti individuati, oppure, non assumere alcun provvedimento.

Dalla suddetta potestà sanzionatoria viene escluso il provvedimento dell'ammonizione che sarà applicato direttamente in forma libera anche orale dal Responsabile della Sicurezza e/o dai Vice Responsabili della Sicurezza.

Tutti gli altri provvedimenti dovranno essere comunicati in forma scritta all'Utente destinatario avvalendosi anche dell'indirizzo di posta elettronica indicata dall'Utente.

6. Reclami e contestazioni

I provvedimenti sanzionatori irrogati, ad esclusione dell'ammonizione, possono essere contestati dall'Utente destinatario entro il termine perentorio di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento facendo pervenire alla Ternana Calcio S.p.A. in forma scritta le proprie giustificazioni e qualunque documentazione utile per dimostrare l'estraneità dell'Utente ai fatti contestati e chiedere la modifica o la revoca del provvedimento.

L'Utente può chiedere di essere sentito e tale facoltà deve essere espressamente indicata nell'atto scritto inviato alla Ternana Calcio S.p.A. con indicati i recapiti telefonici e l'indirizzo mail dove lo stesso può essere rintracciato.

Il procedimento d'impugnazione si svolge in autotutela con la redazione di un parere motivato non vincolante che l'Organismo di Vigilanza deve inviare al Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza della Società nel termine di sette giorni dalla ricezione del reclamo e/o contestazioni da parte dell'Utente, previa sua audizione se richiesta anche via telefono o videoconferenza, e con la successiva emanazione del provvedimento finale da parte del Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza della Società entro venti giorni dalla ricezione delle giustificazioni scritte dell'Utente.

7. Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Codice entra in vigore dal 1 luglio 2018 con l'inizio della stagione sportiva 2018/2019.

La pubblicità del Codice viene garantita attraverso la pubblicazione dello stesso sulla Home page del sito ufficiale della Ternana Calcio S.p.A. www.ternanacalcio.com attraverso la

creazione di apposito link e con l'affissione negli stessi luoghi nei quali è già affisso il Regolamento d'Uso dello Stadio "L. Liberati" di Terni e nelle ricevitorie autorizzate alla vendita dei titoli di accesso, ove possibile.

Il Codice verrà altresì richiamato, ove possibile, nel retro dei titoli d'ingresso e nei documenti sottoscritti dagli Utenti per l'acquisto di fidelity card e/o abbonamenti e l'invito al suo rispetto verrà diffuso a mezzo messaggio audio dagli altoparlanti dello Stadio "L. Liberati di Terni" prima di ogni gara disputata dalla Ternana Calcio S.p.A.

8. Soggetto responsabile per l'adozione ed applicazione del Codice

Ai sensi dell'art. 27/4 Codice di Giustizia Sportiva pubblicato con C.U. N. 139/A del 17/06/2019 il soggetto responsabile per l'adozione ed applicazione del Codice viene individuato nel Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza della Ternana Calcio S.p.A.

9. Appendice normativa emergenziale per fronteggiare l'emergenza epidemiologia da COVID-19

L'accesso allo Stadio "L. Liberati" di Terni da parte degli Utenti sarà regolato fino alla cessazione del periodo emergenziale disposta dalle competenti Autorità sia in applicazione dei principi sopra esposti che in applicazione degli ulteriori principi e disposizioni emanate sia dalle Autorità Statali che Sportive in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

9.a) In ottemperanza alle suddette disposizioni emergenziali l'accesso allo Stadio "L. Liberati" in occasione delle manifestazioni sportive organizzate dalla Ternana Calcio S.p.A. sarà consentito SOLO a coloro che risultino titolari ed in possesso di Certificazione Verde da esibire al personale preposto ai controlli per l'accesso allo Stadio nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 denominato *"Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"*.

L'accesso allo Stadio "L. Liberati" di Terni è altresì consentito qualora, oltre alle disposizioni statuali sopra citate, siano rispettate anche le prescrizioni del protocollo sanitario F.I.G.C. denominato *"Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022"* del 1 luglio 2021 ed in particolare al momento dell'accesso allo Stadio è OBBLIGATORIO sottoporsi alla misura della temperatura ed in caso di temperatura superiore a 37.5° o sintomi dichiarati riconducibili al COVID-19 sarà VIETATO l'accesso allo Stadio "L. Liberati" di Terni.

9.b) Si raccomanda inoltre a tutti gli Utenti che accedano allo Stadio "L. Liberati" quanto segue:

- mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (testa a testa), sia frontalmente che lateralmente, tra le sedute dell'impianto;
- utilizzare sempre la mascherina (preferibilmente chirurgica o FFP2) a protezione delle vie respiratorie per TUTTA la durata della permanenza all'interno dello Stadio nonché nelle aree in cui è richiesto dalle vigenti disposizioni normative. Per i bambini valgono le norme generali, così come per eventuali categorie di soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

- raggiungere lo Stadio in tempo ragionevolmente utile ad evitare assembramenti all'ingresso considerando che i tempi di accesso saranno più lunghi del solito per gli adempimenti preliminari obbligatori sopra descritti;
- osservare scrupolosamente TUTTE le indicazioni fornite dalla Ternana Calcio S.p.A. sia per l'ingresso che durante la permanenza all'interno dello Stadio;
- tenere una condotta, sia all'accesso, all'interno ed all'uscita dello Stadio "L. Liberati" caratterizzata, indipendentemente da specifiche indicazioni normative, al rispetto rigoroso delle condizioni di sicurezza per garantire la salute propria e degli altri Utenti e fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- collaborare con il personale di sicurezza della Ternana Calcio S.p.A. affinché sia garantito il rispetto di TUTTE le prescrizioni sanitarie e di sicurezza sopra esposte ed indicate dalla Ternana Calcio S.p.A. per ogni singola manifestazione sportiva svolta con presenza di pubblico presso lo Stadio "L. Liberati" di Terni.

9.c) La violazione delle suddette prescrizioni sarà valutata con particolare rigore e sanzionata con le modalità indicate ai precedenti punti 4 e 5 del presente Codice.

Costituisce grave violazione delle prescrizioni emergenziali sopra esposte ogni comportamento degli Utenti idoneo a mettere a rischio la propria salute e la salute altrui con riguardo al contagio e diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed in caso di accertamento di tali violazioni queste saranno punite con l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate ed applicate in relazione alla gravità del fatto e della condotta:

- divieto di acquisizione di nuovi titoli di accesso per una o più gare;
- ritiro definitivo del titolo di accesso.